DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1990

che fissa il livello delle forniture di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese sul resto del mercato comunitario, Spagna esclusa

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(90/550/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare il protocollo n. 20,

su parere conforme del Consiglio,

considerando che, in base al protocollo n. 20 sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica portoghese e alla dichiarazione comune su detta industria, le forniture sul mercato comunitario di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese devono essere soggette nel 1990 a restrizioni quantitative ;

considerando che spetta pertanto alla Commissione, in applicazione del paragrafo 5, lettera a), secondo comma del protocollo n. 20, fissare il livello di queste forniture previo parere conforme del Consiglio ;

considerando che, ai termini del paragrafo 3, lettera a), quarto comma di detta dichiarazione comune, il livello delle forniture deve essere compatibile con gli obiettivi della ristrutturazione portoghese e le previsioni sull'evoluzione del mercato comunitario ;

considerando che complessivamente le forniture di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese sul resto del mercato comunitario, Spagna esclusa, durante l'anno 1989 sono state di 110 000 t ;

considerando che, ai termini del paragrafo 5, lettera a), terzo comma del protocollo n. 20, queste forniture devono essere liberalizzate alla fine del regime transitorio e che, per ottenere una transizione armoniosa, il livello di tali forniture può essere aumentato prima della fine di questo regime ;

considerando che sulla base dei risultati di uno studio sulla vitalità economica delle imprese, le autorità portoghesi si sono impegnate a mettere in opera delle misure complementari al piano di ristrutturazione della siderurgia portoghese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le forniture di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese sul resto del mercato comunitario, Spagna esclusa, durante l'anno 1990 non possono superare 150 000 t.

Articolo 2

La repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1990.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente